

di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Comma 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Comma 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Comma 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le

amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Art. 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

Comma 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai

criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovative modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Comma 2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;

c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

Avuto riguardo al succitato comma 1, lettera c), relativo al limite del 50% della spesa sostenuta nel 2011, per l'invio di comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, in base a quanto già rappresentato nelle precedenti relazioni ai bilanci di previsione, l'importo di riferimento per individuare detto limite di spesa è pari ad euro 210.578.877,97 e il 50% di quest'ultimo importo, determinato in euro 105.289.438,99, risulta pari allo stanziamento iscritto per il 2014 al capitolo 8U1210029.

Con riferimento alla revisione dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, di cui al comma 2, lettera b) è stata operata una riduzione complessiva in linea con la previsione normativa: i costi sostenuti

nel 2011, come rappresentato nel consuntivo dell'esercizio 2013, sono pari a euro 176.736.709,64; l'importo ridotto del 20% risulta pari a euro 141.389.367,71, superiore all'importo degli impegni complessivamente assunti sulle rispettive posizioni finanziarie, pari ad € 124.567.251,53, come risulta dalla tabella che segue.

Inps Rendiconto generale 2014

Posizione finanziaria	descrizione	Previsione 2014	Impegnato 2014
2U121002101	spese per i servizi di acquisizione di dati reddituali per erogazione di prestazioni	27.500.000,00	27.583.251,53
3U121002401	Spese per i servizi svolti dai caf per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)	76.000.000,00	76.000.000,00
2U121002601	Spese per i servizi svolti dai Caf per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni per invalidità civile (ICRIC)	21.000.000,00	20.984.000,00
	totale	124.500.000,00	124.567.251,53

Comma 3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli Enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli Enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno

2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli Enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli Enti e gli Organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli Enti e Organismi vigilati dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

L'Istituto ha dato applicazione alla disposizione di cui al comma 3 che precede, definendo l'ammontare dei consumi intermedi del 2010, che costituiscono la base per il calcolo delle percentuali di riduzione previste dalla norma, predisponendo un apposito prospetto, allegato 6, in sede di III nota di variazione al bilancio di previsione 2012, in parte modificato in occasione dell'assestato al preventivo 2013, determinando dal 2013 una riduzione delle spese di euro 90.517.878,72 pari al 10% dei consumi intermedi sopra citati.

Si fa presente che entro il 30 giugno 2014, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, è stato trasferito allo Stato, a valere sul suddetto capitolo 8U1206024, tra l'altro, il suddetto importo di l'importo di € euro 90.517.878,72.

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"

Articolo 1

Comma 108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la

riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

- a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;
- b) la riduzione dei contratti di consulenza;
- c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
- d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
- e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli Enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli Enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto attiene le modalità di riparto fra gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, si è applicato il criterio di ripartizione stabilito dal D.I. 24 aprile 2013, con la conseguente quantificazione a carico dell'INPS di una riduzione di spesa pari ad euro 240.000.000,00.

Con riferimento alla normativa in esame è stato effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 ottobre 2014 per il suddetto importo di euro 240.000.000,00.

Comma 141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

In applicazione della normativa è stato determinato l'importo di euro 1.291.734,61, corrispondente al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi (euro 6.458.673,05), ivi compresa la spesa riferibile all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS.

Al riguardo si fa presente che lo stanziamento del capitolo interessato 5U2112003 non è stato assoggettato a riduzioni, in quanto il riassetto logistico funzionale conseguente all'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS comporta la necessità di acquisire mobili e arredi. L'acquisto è funzionale alla riduzione della spesa per la conduzione degli immobili. Come esposto nei bilanci di previsione, in procedura SAP è stato posto un blocco agli stanziamenti interessati che ha impedito l'assunzione di impegni eccedenti il predetto limite di euro 1.291.734,61, senza la preventiva verifica da parte dell'Organo di controllo.

Comma 142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma

non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Si fa presente che non sono stati effettuati versamenti al bilancio dello Stato al suddetto titolo.

Legge n. 125 del 30 ottobre 2013

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 1

Comma 5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014

così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Comma 5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

Comma 5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis

comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

Comma 5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.

Comma 6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”

Art. 1

Comma 477. Per gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 456 ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituendo il termine del 31 dicembre 2013 nel termine del 31 dicembre 2014 ed aggiungendo al medesimo, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

L'art. 9 comma 2-bis del suddetto decreto legge, come convertito dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, pertanto, prevede che a decorrere dal 1.1.2011 e sino al 31.12.2014, l'ammontare complessivo

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Inoltre, a decorrere dal 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Legge n. 89 del 23 giugno 2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.

Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi

Comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:

- a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni;
- c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

Comma 5. Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle Amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti; registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. In caso di mancata adozione del decreto nel termine dei 30 giorni, o di sua inefficacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 50. In pendenza del predetto termine le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4, lettera c), sono rese indisponibili.

Art. 14 -Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Comma 1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Comma 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Comma 3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Comma 4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 50 - Disposizioni finanziarie

Comma 3. Al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli Enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli Enti e agli Organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli Enti e gli Organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa

per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli Enti e Organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per l'anno 2014 il calcolo della riduzione dei consumi intermedi doveva effettuarsi per otto/dodicesimi dell'importo di € 45.258.939,36 (pari al 5% dei consumi intermedi registrati nel 2010, anno di riferimento) e risulta pari ad euro 30.172.626,24.

Il suddetto importo di € 30.172.626,24 è stato versato nel 2014 all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 8U1206024, a seguito dell'approvazione del bilancio di assestamento per l'esercizio 2014.

Nei prospetti dell'allegato "A" sono stati riportati i capitoli delle spese soggette al taglio ordinati per norma di applicazione, con l'inserimento di apposite annotazioni nei casi in cui ne è stata ravvisata l'opportunità, nonché una tabella di riepilogo.

Art. 61, comma 1, legge n. 133 del 6 agosto 2008

Posizione finanziaria	Denominazione Capitolo	Consuntivo 2007	Importo ridotto dal 2009	Variazione	
				In Euro	In %
5U1101005 4U1101005	Gettoni presenza e rimborso spese ai componenti i comitati reg.li e prov.li ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organi e relat. oneri riflessi [1]	694.718	486.303	- 208.415	-30,00%
5U1101007 4U1101007	Gettoni pres.za e rimb.so spese ai comp.nti gli organi colleg.li centr. di ammin.ne ed altre spese relat al funziona.to di tali organi e relat oneri riflessi [2]	307.295	215.107	- 92.189	-30,00%
5U1104007 4U1104007	Gettoni pres.za e rimb.so spese ai comp.ti le commiss.ni e comitati centr./perifer. e altre spese connesse al funzion.to di tali organi e relat oneri riflessi [3]	400.337	280.236	- 120.101	-30,00%
	Riduzione del 30 % rispetto al consuntivo 2007	1.402.350	981.645	-420.705	-30,00%
	ex Inpdap			- 86.882	
	ex Enpals			- 20.790	
	totale			-528.377	

[1] L'importo, per il consuntivo 2007, è depurato dei costi relativi ai comitati provinciali i cui compensi sono stati eliminati dall'art 20 comma 11 della legge 133/2008.

[2] l'importo inserito, sia per il consuntivo 2007 che per i Bilanci a partire dal 2009, non tiene conto delle spese per gli organi di direzione, amministrazione e controllo, in quanto esclusi dalla riduzione (cfr. circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008), e per le spese dei comitati centrali di solidarietà, in quanto autofinanziati.

[3] l'importo inserito, sia per il consuntivo 2007 che per i Bilanci a partire dal 2009, non tiene conto del compenso fisso ai componenti dell'ufficio del controllo strategico in quanto esclusi dalla riduzione (cfr. circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008).

Il versamento degli importi è stato effettuato sul capitolo 8U1206025.

Art. 67, comma 5, della legge n. 133 del 6 agosto 2008

Posizione finanziaria	Denominazione capitolo	Consuntivo 2004	risparmio 10% (da versare)
4U1102020	Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato) ex Ipost	37.913.652	3.791.365
		218.071	21.807
4U1102021	Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti	13.216.525	1.321.653
4U1102022	Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica ex Ipost	22.351.831	2.235.183
		19.274	1.927
4U1102025	Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area a, b e c ex Ipost	336.716.361	33.671.636
		3.580.711	358.071
4U1102026	Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 l.88/1989	11.550.322	1.155.032
4U1102027	Trattamento accessorio per i dirigenti generali	6.317.723	631.772
	Riduzione del 10 % rispetto al consuntivo 2004	431.884.470	43.188.446
	Compensi accessori della retribuzione del personale ex Inpdap		6.859.800
			10.950.500
	Compensi accessori della retribuzione del personale ex Enpals		606.822
	Totale versamento 2014		61.605.568

Nota:

Gli importi impegnati per il versamento al bilancio dello Stato sono esposti nel capitolo 8U1206027.

“Allegato A”

Art. 6, commi 1 e 3, legge n. 122 del 30 luglio 2010

Posizione finanziaria	Denominazione voce di spesa	compensi riferiti al 30 aprile 2010	Consuntivo 2014	versamento
5U1101001 4U1101001	Compensi fissi e oneri riflessi al Presidente dell'Istituto (**)	73.486	66.138	- 7.349
5U110100202 4U110100202	Compensi fissi ai componenti CIV e relativi oneri (**)	426.478	360.223	- 42.648
5U110100301 4U110100301	Compensi fissi al Collegio dei sindaci (*)	29.015	26.113	- 2.902
5U110400708 4U110400705	Compensi ai componenti esterni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) e relativi oneri	72.365	0	- 7.237
	Riduzione del 10 % rispetto ai compensi riferiti al 30 aprile 2010	527.859	386.336	- 52.787
Art. 6, comma 1	Riduzione organismi ex INPDAP			- 69.726

Note:

(*) Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che l'art. 6, comma 3, non è applicabile ai compensi destinati ai componenti effettivi del Collegio dei sindaci. Conseguentemente non è stata operata alcuna riduzione dei compensi. L'importo indicato si riferisce all'indennità di carica dei sindaci supplenti.

L'OIV è stato istituito dal 30 aprile 2010. Al Presidente dell'OIV era attribuito un compenso annuo pari a 65.000 euro, al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Istituto. Tale compenso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in applicazione dell'art. 6, c. 3, legge 122/2010, è stato ridotto del 10%, rispetto all'importo risultante alla data del 30/4/2010 (58.500 euro al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Istituto). Il compenso è stato corrisposto fino al 30 aprile 2013.

(**) L'Importo è rapportato alla ricomposizione per il CIV ed al periodo di corresponsione dell'indennità per il Commissario straordinario ;